

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale con immediata esecuzione

COPIA N.3 del registro

Data 25 marzo 2019

Oggetto: Modifica parte riguardante la tassa sui rifiuti (TARI) del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 17:20 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Assente	11) Paganelli Giulia	Assente
2) Cerniglia Filippo	Presente	12) Pavone Gianluca	Presente
3) Cocchiara Agostino	Presente	13) Romano Vincenzo	Presente
4)Cusimano Marika	Assente	14) Sanci Pietro	Presente
5) D'Acquisto Rosalia	Presente	15) Strano Giusto	Assente
6) Ingrassia Antonino	Presente	16) Tripoli Roberta	Assente
7) La Barbera Francesco	Presente	17) Tripoli Salvatore	Assente
8) Lo Burgio Dalia	Presente	18) Tubiolo Antonino	Presente
9) Lo Franco Giusto	Presente	19) Vicari Giovanna	Presente
10) Montadoni Alessandra	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 6

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la dott.ssa Rosalia D'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.

COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio comunale

Proponenti: Funzionario responsabile Area 8 – Servizi tributari, su direttiva del

Sindaco

Servizio interessato: Area 8 – Servizi tributari

Oggetto: Modifica parte riguardante la tassa sui rifiuti (TARI) del regolamento

per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).-

Data: 21 febbraio 2019

II funzionario responsabile dell'Area 8 – Servizi tributari

Su espressa direttiva verbale del Sindaco;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione della Commissione straordinaria per la gestione di questo Ente n.12 del 21 maggio 2014;

Visti i commi 639 e seguenti dell'art.1 della legge 27.12.2013, n.147 e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni sulla IUC;

Visti, in particolare, i commi 658 e 659 dell'art.1 della predetta legge n.147/2013, che disciplinano la possibilità per i Comuni di prevedere nel regolamento IUC:

- (comma 658) riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- (comma 659) riduzioni tariffarie, tra le altre, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

Visto il regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 6.11.2018;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende apportare alla parte relativa alla tassa sui rifiuti – TARI del predetto regolamento le seguenti modifiche, motivo per il quale ha incaricato quest'Area Servizi tributari di redigere la presente proposta di deliberazione, da sottoporre all'esame del Consiglio:

Modifica art.40 del regolamento "Riduzioni per le utenze domestiche (TARI)"

1[^] modifica

Aumentare dal 30% al 60% le riduzioni previste dall'art.40 del regolamento per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e per le abitazioni di soggetti residenti o dimoranti all'estero, limitatamente alle abitazioni ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti.- La modifica si rende necessaria per rendere più equa la tassazione relativa a tali oggetti d'imposta, che ha registrato – in particolar modo per le utenze prima ricadenti in zone non servite – un incremento considerevole (in termini percentuali rispetto a prima del 150%) a seguito dell'avvio, dal mese di giugno 2018, del servizio di raccolta differenziato porta a porta dei rifiuti.-

La modifica consiste nel <u>sostituire l'intero primo comma</u> dell'art.40 del regolamento con il seguente nuovo testo:

- "1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 60%:
 - b) abitazioni, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 60%;
 - d) abitazioni, **ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti**, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;"

Dall'analisi dei dati estratti dal database informatico della tassa dell'anno 2018, emerge che l'aumento delle riduzioni in questione ammonta all'incirca a euro 100.500,00 e riguarda complessivamente circa 1.050 oggetti d'imposta, quasi esclusivamente riguardanti abitazioni tenute a disposizione (gli oggetti d'imposta riguardanti i soggetti residenti all'estero sono, infatti, soltanto una decina circa).- L'ammontare delle maggiori riduzioni verrà ovviamente redistribuito, nella fase di determinazione delle tariffe dell'anno 2019 e successivi, su tutti i circa 15.650 oggetti d'imposta che compongono la TARI di questo Comune, atteso che il gettito della tassa deve comunque coprire, per legge, il 100% del costo del servizio.-

2[^] modifica

In conseguenza di quanto stabilito dal regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 6.11.2018, inserire tra le riduzioni quella di cui all'art.1, comma 658, della legge n.147/2013, il quale prevede che "*Nella modulazione*

della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche."

La modifica consiste nell'<u>inserire</u> dopo il quinto comma dell'articolo 40, il seguente <u>comma 5 bis.</u>:

"5 bis. Ai sensi dell'art.1, comma 658, della legge n.147/2013, la sola quota variabile della tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche che aderiscono al compostaggio domestico nei modi e termini stabiliti dal relativo regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 6.11.2018 e successive modifiche e integrazioni.- Il diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente comma viene riconosciuto con apposita attestazione resa dal competente ufficio comunale che gestisce il servizio di igiene ambientale.- Per l'anno di tassazione 2019 l'importo della riduzione di cui al presente comma verrà quantificato a consuntivo, alla fine dell'anno, e riportato in detrazione, come credito del contribuente, nell'avviso di pagamento TARI dell'anno 2020.-"

La riduzione del 30% è stata determinata tenendo conto che:

- l'art.9 del regolamento per la pratica del compostaggio domestico prevede che lo sgravio della parte variabile della tariffa deve essere congrua e proporzionale;
- la quota media di frazione umida/organica dei rifiuti che viene conferita al servizio di raccolta, e che con la pratica del compostaggio sarebbe invece oggetto di trattamento diretto da parte dell'utente, è di circa il 30%.-

Modifica art.41 del regolamento "Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (TARI)"

Per i medesimi motivi riportati sopra nella parte relativa alla 1[^] modifica dell'art.40, si rende necessario aumentare dal 30% al 60% anche l'analoga riduzione prevista dall'art.41 del regolamento per le utenze non domestiche ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti.-

La modifica consiste nel <u>sostituire il primo comma dell'art.41</u> del regolamento con il seguente nuovo testo

- " 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali ed aree scoperte, **ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti**, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 60%**
 - b) locali ed aree scoperte, **ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti**, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;"

Valgono le stesse considerazioni espresse per la modifica dell'art.40 del regolamento, con la precisazione che l'aumento della riduzione in questione ammonta a circa euro 6.900,00 e riguarda circa 160 oggetti d'imposta.-

Dato atto che per quanto riguarda le riduzioni derivanti dal compostaggio locale (o compostaggio di prossimità) e dal compostaggio di comunità, di cui,

rispettivamente, ai regolamenti approvati con deliberazioni del Consiglio comunale n.14 e n.15 del 6.11.2018, si fa riserva di quantificare le riduzioni tariffarie con apposite ulteriori disposizioni regolamentari, dopo l'effettivo avvio e sperimentazione di tali particolari attività di trattamento dei rifiuti umidi/organici, atteso che, in ogni caso, l'applicazione dei benefici non potrà comunque avvenire prima dell'anno di tassazione 2020, in relazione a quanto stabilito dall'art.10 del regolamento per il compostaggio locale e dall'art.11 del regolamento per il compostaggio di comunità;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, quale risulta modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n 448/2001 il quale stabilisce che: "Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.-";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 25.1.2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Dato atto, infine, che sulla presente proposta deve essere acquisito pure il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, n.7), del D.Lgs 267/2000, e s.m.i.;

Sottopone all'esame del Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione

1) Per i motivi esposti in premessa, di apportare al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) le seguenti modifiche:

Modifica art.40 del regolamento "Riduzioni per le utenze domestiche (TARI)"

1[^] modifica: Sostituire l'intero primo comma con il seguente nuovo testo:

- "1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 60%;
 - b) abitazioni, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 60%;

- d) abitazioni, **ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti**, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;"
- <u>2^ modifica</u>: Inserire dopo il quinto comma il seguente comma 5 bis
- "5 bis. Ai sensi dell'art.1, comma 658, della legge n.147/2013, la sola quota variabile della tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche che aderiscono al compostaggio domestico nei modi e termini stabiliti dal relativo regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 6.11.2018 e successive modifiche e integrazioni Il diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente comma viene riconosciuto con apposita attestazione resa dal competente ufficio comunale che gestisce il servizio di igiene ambientale.- Per l'anno di tassazione 2019 l'importo della riduzione di cui al presente comma verrà quantificato a consuntivo, alla fine dell'anno, e riportato in detrazione, come credito del contribuente, nell'avviso di pagamento TARI dell'anno 2020.- "

Modifica art.41 del regolamento "Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (TARI)"

Sostituire l'intero primo comma con il seguente nuovo testo:

- " 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali ed aree scoperte, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 60%
 - b) locali ed aree scoperte, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;"
- 2) Dare atto che a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1), gli articoli 40 e 41 del regolamento assumono la seguente nuova formulazione:

Art. 40. Riduzioni per le utenze domestiche (TARI)

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni, **ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti**, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 60**%;
 - b) abitazioni, **ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti**, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni, **ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti**, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 60%**;
 - d) abitazioni, **ricadenti in "zone non servite"** dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
- 2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1, ove non risultanti da precedenti dichiarazioni

dell'interessato già acquisite agli atti dell'ufficio, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (e, in ogni caso, non prima della data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la tassazione) se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione inziale o di variazione, indicati al successivo art.47, 1° comma (30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassazione) e, ove le relative condizioni continuino a sussistere, anche per gli anni d'imposta successivi.

- 3. In relazione a quanto stabilito dal comma 660 della legge n.147/2013, e s.m.i, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, anche alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni utilizzate da nucleo familiare con residenza anagrafica nel Comune di Misilmeri e al cui interno siano presenti soggetti in possesso della certificazione di invalidità riconosciuta al 100%, si applicano le seguenti riduzioni:
 - 25% in presenza di un soggetto invalido;
 - 40% in presenza di due o più soggetti invalidi;
 - b) abitazioni utilizzate da nucleo familiare con residenza anagrafica nel Comune di Misilmeri e il cui reddito complessivo risulti inferiore al "minimo vitale" calcolato ai sensi dell'art.13 del vigente regolamento comunale per l'accesso ai servizi e agli interventi socio assistenziali: riduzione del 50%. Il reddito considerato sarà quello risultante alla voce ISE dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente prodotta dal contribuente.
- 4. Le riduzioni di cui al precedente comma 3, ove non risultanti da precedenti dichiarazioni dell'interessato già acquisite agli atti dell'ufficio, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (e, in ogni caso, non prima della data del 1° gennaio dell'anno in corso di tassazione), se debitamente dichiarate e documentate entro la data del 30 aprile dell'anno in corso di tassazione e, ove le relative condizioni continuino a sussistere, anche per gli anni successivi.- In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine del 30 aprile dell'anno in corso di tassazione, le riduzioni si applicano dalla data di presentazione della dichiarazione.- Per continuare ad usufruire negli anni successivi e con decorrenza dal 1° gennaio della riduzione di cui al precedente comma 3, lettera b), deve comunque essere prodotta dal contribuente, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni in corso di tassazione, l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente riferita al reddito del precedente anno; in caso di presentazione dell'attestazione ISEE oltre la data del 30 aprile, la correlata riduzione si applica dalla data di presentazione dell'attestazione.-
- 5. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3., si applicano soltanto all'abitazione ove il nucleo familiare ha la propria residenza anagrafica.-
- 5 bis. Ai sensi dell'art.1, comma 658, della legge n.147/2013, la sola quota variabile della tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche che aderiscono al compostaggio domestico nei modi e termini stabiliti dal relativo regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 6.11.2018 e successive modifiche e integrazioni.- Il diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente comma viene riconosciuto con apposita attestazione resa dal competente ufficio comunale che gestisce il servizio di igiene ambientale.- Per l'anno di tassazione 2019 l'importo della riduzione di cui al presente comma verrà quantificato a consuntivo, alla fine dell'anno, e riportato in detrazione, come credito del contribuente, nell'avviso di pagamento TARI dell'anno 2020.-
- 6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate, di regola, a consuntivo, attraverso compensazione con la TARI dovuta per l'anno successivo.-

Art. 41. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (TARI)

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali ed aree scoperte, **ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti**, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 60**%
 - b) locali ed aree scoperte, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 3. Si applicano il 2°, 6° e 7° comma dell'articolo precedente.
- 3) Approvare l'allegato testo aggiornato del regolamento in parola, coordinato con le variazioni introdotte con il presente provvedimento;
- 4) Dare atto che le modifiche regolamentari approvate con il presente atto non comportano variazioni di entrata o di spesa, atteso che con il gettito della TARI deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art.1, comma 654, della legge n.147/2013, motivo per il quale l'ammontare delle nuove riduzioni sarà in ogni caso automaticamente redistribuito, nella fase di determinazione delle tariffe dell'anno 2019 e successivi, sull'intera platea dei contribuenti TARI;
- 5) Dare atto che le nuove disposizioni regolamentari introdotte con il presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art.53, comma 16, della legge 23.12.2000, n.388, e s.m.i;
- 6) In adempimento a quanto stabilito dall'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2012 e s.m.i, di trasmettere la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) Dare atto che, ad intervenuta esecutività, il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale;
- 8) Munire il provvedimento di approvazione della presente proposta della clausola di immediata esecutività, al fine di procedere con la massima tempestività alla pubblicazione indicata al precedente capoverso 7).-

Il funzionario responsabile Area 8 - Servizi tributari F.to Giuseppe Di Chiara

VISTO: Il Sindaco F.to Dr.ssa Rosalia Stadarelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 21 febbraio 2019

Il funzionario responsabile dell'Area 8 - Servizi tributari Eto Giuseppe Di Chiara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 22 febbraio 2019

Il funzionario responsabile dell'Area 2 - Economico finanziaria F.to Dr.ssa Bianca Fici Il **Presidente** pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto: «Modifica parte riguardante la tassa sui rifiuti (TARI) del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)».

...Omissis......

Si da atto che in aula risultano presenti 19 consiglieri, assenti 1 (Cusimano Marika).

II Consiglio Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Modifica parte riguardante la tassa sui rifiuti (TARI) del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-da Di Chiara Giuseppe, responsabile dell'area 8, in ordine alla regolarità tecnica:

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere del Collegio dei Revisori reso in data 05.03.2019 al n. 8017 sulla proposta di deliberazione;

- udito l'intervento del Sindaco come da verbale in atti;
- udito l'intervento del consigliere Strano Giusto, come da verbale in atti;
- -Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di deliberazione, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	19	
Voti favorevoli	19	


Delibera

 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Modifica parte riguardante la tassa sui rifiuti (TARI) del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)», il cui testo si intende interamente ritrascritto.-

Successivamente così come proposto dall'ufficio competente con successiva votazione espressa per alzata e per seduta, accertata e proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati su 19 consiglieri presenti, con 19 voti favorevoli;

Il Consiglio Comunale Delibera

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.



COMUNE DI MISILMERI

PROVINCIA DI PALERMO

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N.2 /2019

Il giorno uno del mese di marzo dell'anno 2019 alle ore 15:30 si è riunito in videochat e collegamento telefonico a seguito di convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n 36 del 20/12/2018, per esprimere parere sulla proposta di deliberazione Consiliare datata 21 febbraio 2019 presentata dal responsabile area 8 – servizi tributari - dott. Giuseppe Di Chiara, avente per oggetto: "Modifica parte riguardante la tassa sui rifiuti (TARI) del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)".

Sono presenti:

Dott.ssa Crocetta Maida

Presidente

Dott. Gioacchino Gugliotta

Componente

Dott. Francesco Faraci

Componente

IL COLLEGIO

Premesso che:

l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ai commi dal 639 al 705 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, al comma 1, lett. b), punto 7, prevede che l'Organo di Revisione esprime un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione e/o modifiche dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;

- L'Ente ha approvato, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 21/05/2014, il regolamento sulla IUC;

Vista la proposta di deliberazione citata in oggetto;

Visti i pareri favorevoli espressi dal funzionario dell'area tributi per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica e dell'area finanziaria per quanto riguarda il parere contabile;

Constatato che le modifiche apportate sono conformi alla normativa vigente;

Per quanto sopra riportato il Collegio dei Revisori

ESPRIME

per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla proposta di modifica riguardante la tassa sui rifiuti (TARI) del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Crocetta Maida

Dott. Gioacchino Gugliotta

Dott. Francesco Faraci

Presidente ()

Componente

Componente

IL PRESIDENTE

F.to: dott.ssa Rosalia D'acquisto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Sanci

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: ☑ in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile □in data, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 25.03.2019
IL SEGRETARIO GENERALE F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo dalla residenza municipale lì 27.03.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Affissa all'albo pretorio on line dal 27.03.2019 al 11.04.2019 Ionché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015" Defissa il 12.04.2019
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **27.03.2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE